



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione d' Istruttoria nel procedimento a carico del senatore De Simone comm. Giuseppe, imputato del reato di calunnia, composta dei senatori: Canonico prof. comm. Cancredi, Presidente, Chiola comm. Luigi, Ellero comm. Pietro, Finali S. E. comm. Gaspare, Gravina Marchese Luigi, Mercurio comm. Camillo e Saredo S. E. comm. Giuseppe;

Premesso che il comm. Giuseppe De Simone nel dì 1. Marzo 1896 querelavasi contro Francesco De Luise, afferendo di avere anticipato a costui Lire Cinquanta affinché si adoperasse a procacciargli un mutuo e di esserselo poi costui ritenute, senza punto adempiere l'avuta incombenza;

Che il Tribunale penale di Napoli con sentenza del dì 15 maggio 1897, constatato in fatto che parte della somma fosse stata spesa dal De Luise in un viaggio all'uopo e parte gli spettasse come giusto compenso delle sue prestazioni per quanto inefficaci, ed osservato in diritto che per un addebito di truffa mancasse l'estremo del raggiro e per l'addebito di appropriazione indebita quello dell'indebito lucro, dichiarò non esservi luogo a procedere contro di lui per inesistenza di reato;

E che, in seguito a tale sentenza, il querela

19/2  
b. De Luise a sua volta oggi querelasi contro il querelante De Simone, per calunnia;

Attesochè, sebbene la innocenza del De Luise sia ora da un giudicato inoppugnabile resa inconcuspa, il delitto di calunnia non sussiste perciò solo, se non vi s'aggiunge l'istesso essenziale della precognizione della innocenza in colui, che incolpa altri di un reato;

Che nel caso presente pare veramente, che il Senatore De Simone nell'alta dignità da lui rivestita, la quale impone speciali doveri, prima di rivolgersi alla punitiva Giustizia per un motivo sì tenue, prima di avvolgere altri in molesti affanni e in immeritati dolori, avesse dovuto procedere a rilente; ma d'altro canto l'istesso anzidetto non soltanto non è provato a suo carico e non è pure dal più languido indizio accennato, bensì invece è da parecchi argomenti escluso, i quali tutti fanno indurre ch'egli ignorasse di colpire un innocente;

Che anzitutto o non ci sarebbe una causale nel delitto o questa non si saprebbe rinvenire, se non nell'opinione del Senatore De Simone, di essere stato ingiustamente lesa e nel conseguente desiderio di una riparazione, credendo egli a torto, il De Luise colpevole; e ciò è di grave momento nell'imputazione odierna, posciachè versando questa principalmente in un campo subbiettivo o intenzionale, e non potendosi del resto eventualmente affidare se non sopra una prova indiziaria o congetturale, il movente a delinquere è la prima e suprema ricerca;

Che dopocìò occorre per mente, che il Senatore De Simone nella sua querela si limitò a narrare fatti puri e semplici senza attribuirvi una qualifica legale (sebbene in seguito nel ratificarla menzionasse una appropriazione indebita); e

che questi fatti nella loro materialità o parvenza esteriore non sono contraddetti da alcuno e non si possono quindi dire falsi.

Che obiettivamente falso invece è il supposto del Senatore De Simone, che il De Luis non avesse fatto nulla a suo pro e che senza ragione si ritenesse la somma dagli: ma anche su questo supposto, se quasi tutte le testimonianze sono concordi in rifiutarlo, per altro il teste Antonio Campis afferma, che il De Luis non si curò nemmeno di eseguire l'incarico e che per vario tempo tenne a bada il committente con vane parole; e ciò avvalorar doveva il Senatore De Simone nella sua erronea persuasione o per lo meno mostra, che questa era da un terra condivisa;

Che inoltre il testimonio Alessandro D'Amore afferma, come il De Luis intendesse restituire la somma avuta e ne chiedesse anche una dilazione: la qual circostanza, ammessa almeno in parte e fino a un certo tempo dallo stesso De Luis, dimostra pure, come costui stesso fosse persuaso dapprincipio di ritenere alcunché non ispettante ad esso;

Che sopra tutto è mestieri avvertire come, oltre l'incarico generico di trovare un mutuo, fosse stato suggerito ed assunto dal De Luis quello specifico di recarsi per tale intento a Caserta, e come appunto per questa determinata gita fosse gli data buona parte della suddetta somma: laonde, poichè in realtà questa gita non ebbe luogo (qualunque ne fosse la ragione e comunque vi si supplisse) e poichè testati quindi d'investigar l'animo, si spiega come il Senatore De Simone, deluso nella sua aspettazione, potesse inclinare al sospetto;

E che da ultimo (per quanto deplorabile l'errore, in cui cade il Senatore De Simone) non si può pretermettere, che il Procuratore regio in Napoli primieramente chiese al Giudice istruttore di mutare la rubrica al processo iniziato per appropriazione indebita, instandola col titolo di truffa, perchè a suo dire « dagli estremi di fatto risultava chiara questa figura giuridica di reato », e che poscia esso lo richiese del pari di rinviare il De Luis per « sufficienti

15  
indizi», a rispondere di truffa in giudizio, e che in fine il Giu-  
dice istruttore lo rinvio al Tribunale per rispondere di  
tal reato appunto. di guisa che, se questi due ma-  
gistrati, posti nella sfera più serena, illuminati dalla pro-  
pria perizia nel giure e dalle risultanze scritte della  
procedura, delle quali non si poteva valere un privato,  
ne adottarono il convincimento, anzi lo aggravarono,  
è giovevole escludere il dolo nel senatore De Simone;

Lette le requisitorie del Pubblico Ministero,

Visti gli articoli 45 e 212 del Codice penale, 230  
e 257 del Codice di procedura penale, 7. e 15 del Rego-  
lamento giudiziario del Senato,

### Dichiara

In ordine alla surriferita imputazione contro il  
senatore Giuseppe De Simone, non esser luogo a procedere  
per insistenza di reato.

Roma 2. Giugno 1898.



Canonico

L. Uliata

E. Jarcos

J. L. Lanza

Pravins.

Merranotti

Eller

F. Rossi, cancelliere